

IACP di Napoli in liquidazione

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 57 DEL 10/07/2023

NALIQ - Commissario Liquidatore

OGGETTO: affidamento incarico di difesa all'avv. Fabio Benincasa innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli per l'impugnazione degli avvisi di accertamento emesso dal Comune di Cimitile relativamente a IMU e TASI per annualità 2016.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

PREMESSO

Che in data 27.12.2021 sono stati notificati, i seguenti avvisi di accertamento da parte del Comune di Cimitile relativo a IMU e TASI annualità 2016, per un importo totale, comprensivo anche di interessi e sanzioni, di euro 229.492,00;

Che l'Ente è il soggetto passivo competente per impugnare tale avviso;

Che è necessario nominare un difensore per tutelare le ragioni dell'Ente circa la non soggezione dello stesso all'IMU e alla TASI 2016 in relazione ai propri alloggi e relative pertinenze erp in poiché tali immobili sono alloggi sociali e relative pertinenze ai sensi del D.M. 22/04/2008, nonché per eventuali altri motivazioni connesse a contenuti contestabili dello stesso avviso;

Che l'Ente non dispone, al momento, di un ufficio legale;

Che, come prescritto dall'Organo Commissariale, in questa fase si fa riferimento all'elenco dei professionisti abilitati alla difesa tenuto dall'ACER, nonché alla regolamentazione di quest'Ultima per la determinazione dei compensi ai legali esterni;

Che tenuto conto del principio di rotazione e del curriculum dei legali adeguati alle tipologie di incarico da conferire si è individuato a seguito di istruttoria l'avvocato Fabio Benincasa, CF BNNFBA66M07F839M, con studio in Napoli , Largo

Torraca n.71, figura tra gli avvocati compresi nel citato elenco di ACER CAMPANIA e vanta un'adeguata esperienza specifica in materia tributaria;

Che tale avvocato, dunque, ha un curriculum professionale adeguato alla specificità dell'incarico da affidare;

Che, all'uopo, è stato richiesto a tale avvocato, per conto dell'Organo Commissariale, di formulare un preventivo inerente il compenso per l'attività professionale per l'incarico di difesa tributaria in questione, secondo i criteri indicati dal citato regolamento tariffario ACER e con cifre non superiori a quelle derivanti dall'applicazione degli stessi criteri, per ogni singola fase processuale, cui vanno aggiunti la componente spese generali del 15%, le spese vive da sostenersi e gli accessori di legge;

Che il professionista ha sottoscritto digitalmente il documento denominato "Condizioni che regolano i conferimenti di incarichi legali ed atto di impegno dell'avvocato" come da allegati;

Che il prefato professionista ha prodotto il preventivo che, come da prospetti allegati, è risultato in linea con i criteri in precedenza citati;

Sulla scorta del parere tecnico e contabile favorevole del dirigente dott. Luigi Schiavo,

DETERMINA

Di formalizzare l'affidamento all'avv. Fabio Benincasa, come in premessa identificato, dell'incarico di difesa dell'Ente nel giudizio in oggetto, con la previsione in favore di tale professionista, della spesa di euro 7.545,46, così distinta sulla scorta del preventivo presentato:

onorario e spese generali 4.804,12

cassa professionale 192,16

IVA 22% 1099,18

CUT 1500,00

Totale 7595,46

 $Dare\ atto\ che\ tale\ spesa\ trova\ copertura\ sul\ capitolo\ 260.0\ giusto\ impegno\ allegato\ n.\ 84/22\ di\ euro\ 7.545,46.$

Di disporre le pubblicazioni di legge.

			-					40/07/000
N.	. 57 Raccolta	Ufficiale	Deterr	nınazıon	ıı Diriae	enziali in	data	10/07/2023

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Dott. RUGGERO BARTOCCI

Napoli, 10/07/2023

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

C.E	· . :	8001	4970	638
-----	-------	------	------	-----

ESERCIZIO

2022 COMPETENZA	BUONO DI IMPEGNO		8	34	31-12-2022	1
CODICE / DESCRIZIONE		CAPITOLO	ARTICOLO	DESCR	IZIONE CAPITOLO	
01.11.1.103 \$Pe83.62:11:566 - Patrocinio legale)		260	o	SPESE	E LEGALI	

	STANZIAMENTO	IMPEGNI PRECEDENTI	IMPEGNO ATTUALE	DISPONIBILITA'	
MISS/PROG/TITOLO	2.640.000,00	482.237,42	7.545,46	2.150.217,12	
CAPITOLO	300.000,00	211.655,09	7.545,46	80.799,45	

BENINCASA FABIO

NUMERO DOCUMENTO

DATA DOCUMENTO

Con la presente la informiamo dell'avvenuta determinazione dell'impegno a suo favore:

Oggetto:

IMPUGNAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI 2016 CIMITILE

Importo:

Euro 7.545,46

SIOPE: 1030211006 - Patrocinio legale

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BENINCASA

prof. avv. Fabio Benincasa dott. Caterina Benincasa avv. Giovanna Palma

Napoli, 19 novembre 2021

Spett.le

IACP Napoli in liq.

Win DeMonthi dicess

Napoli

C.F. 80014970638

Parcella pro forma

Oggetto: onorario per difesa nel giudizio innanzi alla CTP di Napoli per ricorso avverso l'avviso di accertamento IMU 2016 del Comune di Cimitile, n. 1249/2021 e TASI n. 1976/2021 (onorario calcolato secondo i valori medi delle vigenti tariffe professionali decurtati del 50% per le voci di studio, introduttiva e decisionale e del 70% per la voce istruttoria e trattazione, eltre spese forfetarie del 15% sull'imponibile)

Onorario e spese forfettarie	4.804,12
Contributo previdenziale	192,16
IVA 22%	1.099,18
Totale	6.095,47
Detratta r.a.	960,82
Netto	5.134,64
Spese non imponibili	,
Totale	5.134,64

Vogliate provvedere al pagamento mediante bonifico su c/e bancario intestato a Studio legale tributario Benincasa, acceso presso Credit Agricole, Filiale di Napoli 7, IBAN IT63U0623003510000056612659.

Al momento del pagamento verrà emessa fattura elettronica.



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI

Ricorso

Per l'Istituto Autonomo per le case popolari – I.A.C.P. della provincia di Napoli in liquidazione, con sede in Napoli, alla via D. Morelli, 75, c.f. 80014970638, in persona del legale rappresentante dott. Ruggero Bartocci, nato a Caserta il 16 maggio 1953, c.f. BRTRGR53E16B963A, elettivamente domiciliato in Napoli, al Largo Torraca, 71, presso lo studio del prof. avv. Fabio Benincasa (c.f. BNNFBA66M07F839M) che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti telematica allegata (p.c. fabiobenincasa@avvocatinapoli.legalmail.it, fax 0815647805)

contro

Comune di Cimitile

SO.GE.R.T. s.p.a.

per

l'annullamento dell'avviso di accertamento IMU 2016, n. 1249, del 15 settembre 2021, notificato il 27 dicembre 2021, con il quale è stato richiesto il pagamento di complessivi euro 229.347,00 a titolo di IMU, sanzioni ed interessi per l'anno 2016 e dell'avviso di accertamento TASI 2016 n. 1976 del 15 settembre 2021, notificato il 27 dicembre 2021, con il quale è stato richiesto il pagamento di euro 145,00.

Fatto

- in data 27 dicembre 2021 la SOGERT s.p.a. -Concessionaria per la riscossione del Comune di Cimitile, notificava all'Istituto autonomo case popolari di Napoli in liquidazione gli avvisi di accertamento IMU, n. 1249 e TASI n. 1976, relativi all'anno 2016, con i quali veniva richiesto il



pagamento di rispettivi euro e 229.347,00 e 145,00 a titolo di imposta, sanzioni ed interessi per l'anno anno 2018.

Diritto

1) Illegittimità dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione (violazione e falsa interpretazione dell'art. 7 della legge 212/2000 e dell'art. 11 del D. Lgs. 504/1992).

L'avviso di accertamento impugnato è preliminarmente del tutto privo di motivazione, contenendo solo una elencazione di fabbricati senza specificare in molti casi le categorie catastali, l'utilizzo degli immobili ai fini dell'applicazione dell'aliquota, la descrizione degli stessi immobili onde poter comprendere il riferimento ed eventualmente contestare l'imposta richiesta.

La mancanza di motivazione o la presenza di una motivazione di mero stile rende per espressa previsione normativa assolutamente illegittimo l'atto impugnato in quanto non consente all'Istituto ricorrente di conoscere gli elementi della pretesa e di contestarli nel merito.

2) Illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione del combinato disposto della legge 147 del 27 dicembre 2013 e dell'art. 13, comma 2, lett. b) del D.L. 201/2011 e del D.M. 22 aprile 2008.

La legge n. 147 del 27/12/2013 (c.d. legge di stabilità 2014) ha disposto l'integrale esenzione IMU per le abitazioni principali, nonché per le abitazioni assimiliate dall'ambito principale. Tra queste ultime, come disposto dall'art. 13, comma 2, lett. b) D.L. 201/2011, figurano "...i fabbricanti di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal

decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008...".

L'appena citato Decreto Ministeriale dispone, ai commi 2 e seguenti che "è definito "alloggio sociale" l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie. Rientrano nella definizione di cui al comma 2 gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche – quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree o immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà. Il servizio di edilizia residenziale sociale viene erogato da operatori pubblici e privati prioritariamente tramite l'offerta di alloggi in locazione alla quale va destinata la prevalenza delle risorse disponibili, nonché il sostegno all'accesso alla proprietà della casa, perseguendo l'integrazione di diverse fasce sociali e concorrendo al miglioramento delle condizioni di vita dei destinatari. L'alloggio sociale, in quanto servizio di interesse economico generale, costituisce standard urbanistico aggiuntivo da assicurare mediante cessione gratuita di aree o di alloggi, sulla base e con le modalità stabilite dalle normative regionali...".